



DECRETO DEL PRESIDENTE N. 183

Oggetto: Regolamento per il reclutamento del personale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – rettifica art.15 : “Progressioni personale dipendente”

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 169/16 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decorrenza 18.07.2017;

VISTA la nota M_INF.VPTM.RU 0021204 del 25-07-2017 con la quale il Ministero vigilante ha trasmesso lo schema di regolamento tipo per il reclutamento del personale dipendente delle Autorità di sistema portuale;

VISTO il decreto n.11/2017 con il quale è stato adottato il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, secondo le indicazioni del Ministero vigilante;

VISTA la nota VPTM prot. n. 27836 in data 30 ottobre 2018 con la quale il Ministero dei Trasporti, a parziale rettifica dell’art.11, comma1, lett c) del suddetto Regolamento, ha disposto l’inserimento dell’obbligo della pubblicazione degli avvisi di selezione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – sezione Concorsi;

VISTA la nota VPTM prot. n. 6841 del 27/03/2019 con la quale il Ministero dei Trasporti, nel far proprio il parere espresso in materia di progressioni interne dall’Avvocatura Distrettuale di Catania n.76564 del 24/12/2018, ha rappresentato l’esigenza di rimodulare i vigenti regolamenti per il reclutamento del personale, al Titolo II – Articolo 15 “Progressioni interne”;

CONSIDERATO che con le successive note 24680 del 12/09/2019 e 3214 del 04/02/2020 il Ministero vigilante ha fornito indicazioni e sollecitato l’aggiornamento dell’art.15 del Regolamento per il reclutamento del personale;

VISTA la nota n. 4556 del 25/02/2020, con la quale questa AdSP intendeva condividere la richiesta modifica all’art.15 del Regolamento richiamato in oggetto;



VISTA la risposta delle OO.SS., prot.4644 del 26/02/2020, con la quale è stato eccepito che la modifica proposta risulta essere in contrasto con le previsioni del vigente ccnl dei lavoratori dei porti, ed in particolare che la suddivisione in aree funzionali, prevista dall'art.52, c.1 bis del titolo IV del D.Lgs 165/2001, non risulta applicabile alle AdSP atteso che l'art.6, c.5 della legge 84/94, come modificata dal d.Lgs 169/2016 e dal d.lgs 232/2017;

VISTA l'ulteriore nota delle OO.SS. a prot.9877 del 19.05.2020;

VISTO l'art.6, c.5 e c.6, della legge 84/94 e s.m.i.;

VISTO il Titolo I (artt.1-9) e l'articolo 35, c.3, del d.lgs.165/2001;

VALUTATO tuttavia di doversi attenere alle disposizione del superiore Ministero vigilante che si è espresso in ultimo con la nota VPTM 7241 del 13.03.2020;

DECRETA

di sostituire l'Art.15 – “Progressioni interne” del Regolamento per il reclutamento del personale dell'Autorità di Sistema Portuale del mar di Sardegna adottato con il decreto n.11 del /2017 con il seguente:

Art.15 “Progressioni personale dipendente”

1. Al fine delle sole procedure selettive per le progressioni del personale non dirigente, sono convenzionalmente individuate le seguenti 3 aree funzionali:

- Area A: dal 7° al 5° livello del C.C.N.L Lavoratori dei Porti;
- Area B: dal 4° al 1° livello del C.C.N.L Lavoratori dei Porti;
- Area C: (Quadri B e A) del C.C.N.L Lavoratori dei Porti.

2. Gli avanzamenti di carriera all'interno della stessa area di appartenenza dovranno tener conto dei posti vacanti nella pianta organica approvata dal Ministero vigilante.

3. Dell'esigenza di coprire posti vacanti in dotazione organica con progressione interna viene data comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, sul sito web dell'Autorità con la pubblicazione dell'apposito bando interno che indica il livello di inquadramento e gli elementi essenziali per la partecipazione.

4. Costituiscono criteri selettivi:

- Esperienza professionale e raggiungimento obiettivi nella misura non inferiore al 75%;
- Titoli di studio, culturali e professionali; - Svolgimento di un colloquio.



5. La procedura di cui al comma 1 è riservata al personale dipendente dell'Autorità in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato che rivesta, al momento dell'attivazione della stessa, il livello di inquadramento immediatamente inferiore a quello oggetto della procedura all'interno della stessa Area, con un'anzianità di servizio di n. 2 anni in tale inquadramento. Alla procedura di cui al comma 1 può altresì partecipare il personale che, pur non inquadrato nel livello immediatamente inferiore a quello oggetto di selezione, abbia maturato requisiti specifici ed esperienze significativamente superiori a 2 anni.
6. A detta procedura non possono partecipare i dipendenti che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
 - abbiano riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del bando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni;
 - nel corso della loro attività presso l'Autorità siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.
7. Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle fattispecie di cui ai punti precedenti nel corso dello svolgimento della procedura stessa sino all'approvazione della graduatoria finale.
8. La Commissione Esaminatrice della selezione è nominata dal Presidente dell'Autorità con proprio decreto e sarà composta da almeno tre componenti di comprovata esperienza nelle materie per le quali si concorre.
9. Le progressioni tra le aree avvengono tramite selezione pubblica, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avviare procedure di selezione riservate al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un contingente non superiore al 50% del totale delle posizioni da ricoprire. La percentuale potrà far riferimento anche ad una pluralità di professionalità eterogenee e può essere calcolata nel quadro del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce condizione ai fini della partecipazione alla procedura di attribuzione dei posti riservati nelle selezioni per l'accesso all'area superiore.
10. Per poter accedere all'eventuale quota di riserva prevista per i dipendenti già in forza presso l' AdSP, è prevista un'anzianità di servizio nella categoria inferiore pari a:



- n. 2 anni per accedere alla quota di riserva dedicata ai dipendenti in forza all'AdSP per il passaggio dal 5° al 4° livello;
- n. 3 anni per accedere alla quota di riserva dedicata ai dipendenti in forza all'AdSP per il passaggio dal 1° livello al Quadro B.

11. Per le figure dirigenziali non è prevista la procedura selettiva riservata al solo personale interno. Si potrà accedere alla qualifica dirigenziale esclusivamente tramite le procedure di selezione pubblica di cui al presente Regolamento.

La predetta sostituzione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità – Amministrazione Trasparente – Personale, nel rispetto del vigente ccnl dei lavoratori dei porti.

Cagliari,

Il Dirigente Area Amministrativa

Dott.ssa Maria Valeria Serra

Il Segretario Generale

Avv. Natale Ditel

Il Presidente

Prof. Massimo Deiana